

**COLLEGIO DI COORDINAMENTO - DEC. 9321/2023 – PRES. MAUGERI – REL. TUCCI**

**Titoli di legittimazione – Buoni postali fruttiferi – modifica delle condizioni di rimborso -  
Integrazione parziale – effetti (cod. civ., artt. 1342, 1362, 1366, 1370; d.m. 13/6/1986, art. 5).**

***Il rimborso dei buoni postali emessi nel vigore del D.M. 13 giugno 1986 deve essere  
effettuato secondo le condizioni riportate nella tabella allegata al predetto decreto per i  
buoni della nuova serie ordinaria, anche nel caso in cui siano stati utilizzati i titoli della  
precedente serie P, con apposizione dei timbri di cui all'art. 5, 2° co., del decreto  
medesimo, ancorché non recanti i rendimenti per il periodo successivo al ventesimo anno  
previsti per la nuova serie ordinaria. (MDC)***

#### **FATTO**

Il ricorrente afferma di aver sottoscritto, in data 21.01.1987, un BFP della serie Q/P e di avere ottenuto, in sede di rimborso, in data 2.01.2018, soltanto una parte degli interessi dovuti dal 21° al 30° anno di durata del buono. Insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario, si è rivolto a questo Arbitro, chiedendo di accertare il proprio diritto al rimborso degli ulteriori interessi dovuti e non corrisposti, per un importo pari a € 16.424,00. L'intermediario, nelle controdeduzioni, si oppone alle pretese del ricorrente, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per incompetenza dell'Arbitro, ratione temporis e ratione materiae.

Nel merito eccepisce che, in relazione ai buoni recanti il timbro "serie Q/P", trova applicazione il D.M. 13 giugno 1986, che consente l'uso di moduli della serie "P", purché su di essi siano apposti due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la "misura" dei nuovi tassi di interesse fissati dal predetto decreto ministeriale per la serie "Q", non disponendo che il timbro riporti (anche) gli "importi" degli interessi da corrispondere al sottoscrittore.

L'intermediario ritiene, dunque, di avere agito nel rispetto delle prescrizioni del citato

decreto ministeriale, avendo riportato, sul titolo, la misura dei nuovi tassi, dalla quale sarebbero desumibili gli importi dovuti ai sottoscrittori, anche per l'ultimo decennio.

Osserva, inoltre, che il ricorrente era senz'altro consapevole di aver sottoscritto un buono della serie "Q", nonché del rendimento del buono sottoscritto.

L'intermediario chiede, pertanto, di dichiarare il ricorso inammissibile o di rigettarlo nel merito.

### **DIRITTO**

La questione sottoposta all'esame del Collegio ha ad oggetto l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di un BFP sottoscritto dal ricorrente, emesso successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 e appartenente alle serie "Q/P".

In particolare, il ricorrente contesta il mancato pagamento, dal 21° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro del titolo.

Preliminarmente, il Collegio è chiamato a esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso, fondata sulla asserita incompetenza dell'Arbitro, *ratione temporis* e *ratione materiae*.

Quanto al primo profilo, il Collegio ritiene di dover mantenere fermo il proprio consolidato orientamento, secondo cui, nel caso di rapporti di durata, occorre avere riguardo all'oggetto e alle ragioni della domanda, onde verificare se questa si fonda sull'allegazione di vizi genetici del contratto ovvero sugli effetti, in costanza di rapporto. In applicazione di questo criterio, con specifico riferimento al contenzioso oggetto del ricorso in esame, questo Collegio, nella decisione n. 5673/2013, ha precisato che «entrando in gioco un problema di ricognizione degli effetti del contratto secondo gli ordinari canoni ermeneutici, e quindi rilevando (...) la data in cui è insorta la controversia, trova del resto conferma la competenza *ratione temporis* dell'ABF» (in senso conforme, cfr., tra gli altri, Collegio di Milano, decisione n. 478/14; Collegio di Torino, decisione n. 20042/20; Collegio di Bari, decisione n. 23420/20).

Quanto alla competenza *ratione materiae*, il Collegio ritiene di dover ribadire che il collocamento dei BFP rientra nelle attività di "bancoposta" ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 14

marzo 2001, n. 144; attività che è espressamente indicata nelle Disposizioni ABF come materia di competenza dell'Arbitro (cfr. Collegio di Coordinamento, decisioni n. 5673/2013 e n. 2460/2023).

Per le suesposte ragioni, l'eccezione di inammissibilità formulata dall'intermediario non può essere accolta.

Nel merito, il Collegio richiama, innanzi tutto, il disposto dell'art. 5 del D.M. 13.6.1986, ai sensi del quale "sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".

Nel caso di specie, dall'esame del titolo risulta l'apposizione del timbro con la dicitura "Serie Q/P" e di quello modificativo/integrativo delle condizioni di rimborso. L'intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie P per l'emissione dei buoni della successiva serie Q; tuttavia, il timbro apposto sul buono nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno, lasciando visibili i rendimenti previsti per la precedente serie ordinaria.

I tassi applicati dall'intermediario in sede di liquidazione sono quelli previsti dal menzionato decreto ministeriale. Il ricorrente, invece, ritiene che siano dovuti i tassi più alti previsti dalla tabella stampata a tergo del buono e, dunque, per l'ultimo decennio, il tasso del 15%. Sulla questione si registrano pronunce discordanti, rispettivamente, dell'Arbitro e della giurisprudenza di legittimità.

L'orientamento di questo Arbitro è stato espresso con la decisione del Collegio di Coordinamento, n. 6142/20, la quale, peraltro, si colloca nel solco delle statuizioni già contenute nella precedente decisione n. 5674/2013. Secondo l'orientamento evocato, "la scritturazione sul titolo deve prevalere quando - come nel caso qui in esame - questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo. In tal caso, infatti, si sarebbe ingenerato

un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi; nel caso opposto, in cui tali provvedimenti siano intervenuti dopo la sottoscrizione, devono invece prevalere le determinazioni normative”.

A siffatte conclusioni l'Arbitro è pervenuto movendo dalla constatazione della “patente inosservanza da parte dell'intermediario di quanto previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale del 13 giugno 1986”, posto che il buono della serie Q/P “continui a riportare sul retro, per il periodo dal 21° al 30° anno, i rendimenti previsti per la precedente serie P, giacché la tabella di rimborso riportante i tassi applicati alla serie Q, di cui al timbro che compare sul retro, si arresta al 20° anno”.

La fattispecie presenterebbe forti elementi di analogia con quella esaminata dalle Sezioni Unite, nella sentenza n. 13979/07, poiché “in corso di rapporto non è intervenuto alcun decreto ministeriale concernente il tasso degli interessi e nessuna modificazione si è quindi prodotta rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli”.  
Donde l'enunciazione del principio, “nel solco tracciato da Cass. SS. UU. N. 13979/2007”, in virtù del quale “l'emissione di un titolo le cui risultanze discordino già ab origine dal regime previsto da un provvedimento precedentemente in vigore, non possono che ingenerare l'affidamento del sottoscrittore su quanto riportato sul titolo; anzi - ben oltre un mero affidamento soggettivo, e sul terreno dell'effettivo regolamento contrattuale - occorre ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni”.

Ad avviso del Collegio, la circostanza per cui l'art. 5 del D.M. 13 giugno 1986 abbia imposto, nel caso di utilizzazione di titoli della serie previgente, di “indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti” dimostrerebbe che “il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali

modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020)".

Le conclusioni sopra riferite non sarebbero state inficiate dalla successiva sentenza di Cass., Sez. Un., n. 3963/2019, che potrebbe e dovrebbe essere "armonizzata" con quella di Cass. SU 13979/2007, in quanto le Sezioni Unite, nel 2019, "si sono limitate ad affermare, senza contraddire la precedente decisione, la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso di interessi originariamente previsto. Nulla hanno, per contro, ritenuto di aggiungere in ordine al principio enunciato nel precedente del 2007- che non risulta, dunque, superato – in relazione alla diversa fattispecie di BFP sottoscritti successivamente all'emanazione di un d.m. modificativo dei rendimenti dell'investimento, allorché questi ultimi risultino difformi rispetto a quelli riportati sul titolo".

Più di recente, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha ritenuto preferibile la soluzione favorevole alla applicazione del tasso previsto dal d.m. 13.6.1986 per la serie Q/P, con riferimento a buoni Q/P emessi dopo il predetto decreto e recanti, come nel caso di specie, un timbro che fa riferimento solo alla misura dei tassi relativi ai primi venti anni e che lascia visibili i rendimenti previsti dalla precedente serie ordinaria, per il decennio successivo.

La posizione della Suprema Corte è stata espressa, dapprima, nelle "ordinanze gemelle" 10 febbraio 2022, n. 4384, 14 febbraio 2022, n. 4748, 14 febbraio 2022, n. 4751 e 14 febbraio 2022, n. 47663, tutte decise nella medesima camera di consiglio del 4 febbraio e recanti un testo di tenore sostanzialmente identico.

Nelle decisioni sopra richiamate, la Suprema Corte ha enfatizzato, innanzi tutto, la natura cogente dell'art. 173 c. post. e, di conseguenza, dei tassi peggiorativi stabiliti dai vari decreti ministeriali che hanno fatto uso della facoltà assegnata dalla fonte primaria.

L'argomento decisivo, tuttavia, si fonda sul richiamo alle regole di ermeneutica

contrattuale, in una dimensione prettamente volontaristica. Al riguardo, la Corte osserva che “una volta che si ricostruisce il rapporto derivante dalla sottoscrizione dei buoni postali fruttiferi in termini strettamente negoziali, come le Sezioni Unite hanno fatto in entrambi i casi [del 2007 e del 2019], diviene ineluttabile verificare quale fosse la volontà sottesa all’accordo”. Sul punto, “non sembra si possa seriamente dubitare che l’apposizione di un timbro di dimensioni inferiori alla precedente stampigliatura, che non sia perciò fisicamente idoneo a coprirlo integralmente, lasciandone viceversa scoperto un pezzo, e cioè una mera imperfezione dell’operazione materiale di apposizione del timbro, non sia qualcosa che possa avere in qualche modo, anche lontanamente, a che vedere con una manifestazione di volontà concludente, rilevante sul piano negoziale”.

La Suprema Corte, inoltre, ha espressamente disatteso l’argomento che vorrebbe ricostruire la disciplina complessiva del rapporto applicando i tassi previsti per la serie Q/P per i primi vent'anni, e quelli previsti per la serie P per gli ultimi dieci anni, “giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie Q, e l’autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie Q, si applica anche alla serie Q/P, di modo che sul documento viene apposta la sigla Q/P, ciò sta a testimoniare che l’applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie P è palesemente esclusa”. A supporto di questa soluzione si invoca anche la lettera dell'articolo 1342 c.c., “il quale stabilisce, in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, che le clausole aggiunte al modulo prevalgono su quelle ivi precedentemente scritte qualora siano incompatibili – e che siano incompatibili è in re ipsa, visto che il decreto ministeriale ha individuato i nuovi tassi in sostituzione dei precedenti - con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate”.

Come ricordato nell’ordinanza di rimessione, i Collegi territoriali di questo Arbitro hanno mantenuto fermo l’orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento, anche successivamente alle “ordinanze gemelle”, facendosi carico di replicare agli argomenti invocati dalla giurisprudenza di legittimità.

In particolare, per quanto riguarda la natura imperativa dell'articolo 173 c.post. e di

conseguenza dei tassi stabiliti dal d.m. 13.6.1986, si è osservato che il problema attiene, in realtà, allo “effettivo perfezionamento della fattispecie individuata dalla norma, dato che proprio l'articolo 5 d.m. cit. richiede, per la piena operatività dei nuovi tassi, la apposizione di un timbro che nella specie risulta mancante in quanto incompleto. E tale mancanza non è, come afferma la S. Corte, il risultato di una mera imperfezione materiale consistente nella «apposizione di un timbro di dimensioni inferiori alla precedente stampigliatura, che non sia perciò fisicamente idoneo a coprirlo integralmente, lasciandone viceversa scoperto un pezzo. Infatti, il problema non dipende dalla modalità di apposizione del timbro, bensì dal fatto che esso è, per l'appunto, incompleto, in quanto reca una disciplina parziale.

Tutto ciò induce a reputare sussistente e meritevole di tutela il legittimo affidamento del sottoscrittore, come affermato da Coll. Coordinamento nella decisione n. 6142/2020” (in questi termini: Coll. di Bari, dec. n. 3927/22. In senso conforme: Coll. di Roma, dec., n. 15724/2022; Coll. di Napoli, dec. n. 4473/2022, Coll. di Palermo, dec. n. 4304/2022, Coll. di Torino, dec. n. 4661/2022).

Al riguardo, mette forse conto precisare che l’approccio dei Collegi territoriali si pone in dichiarata posizione dialettica, rispetto alle menzionate pronunce della Corte di Cassazione, anche seguendo l’impostazione “volontaristica” – d’altronde, in quale modo, “imposta” dalla pronuncia di Cass., Sez. Un., n. 13979/07 -, che forse non coglie appieno le peculiarità di un’operazione standardizzata di massa, nella quale il riferimento alla tutela dell’affidamento è da intendersi non tanto nella dimensione della negoziazione occasionale, quanto, piuttosto, in quella dell’adesione del risparmiatore alle condizioni contrattuali predisposte dall’intermediario, anche a fini ermeneutici (art. 1370, cod. civ.); in una prospettiva, dunque, che sarebbe stata ulteriormente sviluppata ed enfatizzata dalla disciplina a tutela dei consumatori, in termini di “chiarezza” e “comprensibilità” (art. 35, cod. cons.), nonché dalla applicazione – ancorché “in quanto compatibile” (art. 2, co. 3, D.P.R. n. 144/01) – della disciplina della trasparenza bancaria e finanziaria.

Una parte minoritaria della giurisprudenza di merito ha accolto una soluzione analoga a quella espressa dall’Arbitro (cfr., ad es., App. Firenze, n. 696 del 21.06.2022 e n. 1308 del

21.06.2022; App. Napoli, n. 3580 del 29.07.2022). Per contro, in altri casi, i giudici di merito hanno seguito l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, respingendo i ricorsi presentati dai clienti (cfr., ad es., Tribunale Alessandria, 31/05/2023, n.486; App. Campobasso, 23/02/2023, n.74; App. Torino sez. I, 13/10/2022, n.1083; App. Ancona sez. I, 06/10/2022, (ud. 28/09/2022, dep. 06/10/2022), n.1256.

Più di recente, la Suprema Corte ha ribadito il proprio diverso orientamento, nelle ordinanze 1 giugno 2023, n. 22619, 1 settembre 2023, n. 25583, 18 settembre 2023, n. 26740, nelle quali è menzionata il diverso "orientamento fermo dell'Arbitro bancario finanziario: orientamento ribadito dal Collegio di coordinamento dell'ABF con decisione del 3 aprile 2020".

Come ricordato nell'ordinanza di rimessione, le più recenti pronunce della Corte di Cassazione possono essere considerate sintomatiche di un consolidamento dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche in ragione degli ulteriori argomenti addotti – che non alterano, peraltro, la ricordata impostazione di fondo – rispetto a quelli delle "ordinanze gemelle" del 2022 e alle successive pronunce conformi di Cass., VI Sez. Civ., 4 gennaio 2023, n. 122, e Cass., VI Sez. Civ., 11 febbraio 2023, n. 567.

In particolare, la Suprema Corte ha "distinto" la fattispecie relativa ai buoni Q/P da quella esaminata dalle Sezioni Unite, nella sentenza n. 13979/07, ritenendo che i principi in quella sede espressi non possano trovare applicazione, nel caso in esame, in cui «si controverte non della presenza di una tale tabella e del radicale contrasto di essa con la previsione del decreto ministeriale che regola l'emissione dei titoli, ma di una singola previsione (quella relativa ai tassi dell'ultimo decennio) ricavata da una tabella che è sostituita, sul titolo, da altra tabella. Non entra quindi immediatamente in gioco il conflitto tra le distinte discipline dei rendimenti che sono desumibili, rispettivamente, dal decreto ministeriale e dal titolo (ipotesi, questa, presa in esame dalla richiamata pronuncia delle Sezioni Unite). Viene prima in questione il significato che possa accordarsi ad indicazioni, presenti nel contesto del buono fruttifero, che concernono un particolare aspetto del rapporto: quello relativo agli interessi da corrisondersi dal ventunesimo al trentesimo



anno di vita del titolo».

Dovendosi risolvere, essenzialmente, “una questione di natura interpretativa”, la Corte ha statuito, innanzi tutto, che la ricostruzione della volontà delle parti, basata sullo “intero contesto contrattuale” (art. 1362, cod. civ.), debba indurre a ritenere «non conforme ai richiamati principi una interpretazione del testo negoziale che, obliterando la manifestata volontà, desumibile dalle apposite stampigliature, di far rientrare il titolo nella serie «Q/P» e di assegnare al medesimo, per i primi venti anni, i correlati rendimenti, pretenda di conferire una univoca e assorbente accezione di significato alla presenza, nel testo del buono, di una previsione (quanto alla misura degli interessi maturandi a partire dal ventunesimo anno) che è parte della tabella associata alla serie «P». Tale soluzione ermeneutica finisce per parcellizzare il dato testuale: non tiene infatti conto che la tabella risulta sostituita da una diversa griglia dei rendimenti, rispetto alla quale l’elemento che si pretende di valorizzare risulta essere oltretutto palesemente eccentrico».

Alle medesime conclusioni si dovrebbe pervenire in applicazione del criterio della interpretazione secondo buona fede (art. 1366, cod. civ.), il quale “impone di analizzare le espressioni usate dalle parti contraenti stabilendo quale sia il significato obbiettivo sul quale le stesse, in relazione alle circostanze concrete, potevano e dovevano fare ragionevole affidamento (Cass. 20 luglio 2000, n. 9532), con la conseguenza che non possono perorarsi interpretazioni che pretendano di ricavare il detto affidamento da elementi letterali non significativi avendo riguardo al più ampio contesto del negozio»).

L’opposta interpretazione sarebbe da disattendere, poiché conduce a “parcellizzare del dato testuale”, non tenendo conto del fatto che la tabella originaria “risulta sostituita da una diversa griglia dei rendimenti, rispetto alla quale l’elemento che si pretende di valorizzare risulta essere oltretutto palesemente eccentrico”, poiché “la nuova stampigliatura consta dell’indicazione dei tassi in valori percentuali, mentre i rendimenti dell’ultimo decennio, che si vorrebbero applicare, seguono il diverso criterio dei valori monetari assoluti adottato nella stesura dell’intera tabella della serie P, cui non appartiene il buono”.

La Corte di Cassazione, dunque, riconosce la presenza di una “lacuna” nel regolamento

contrattuale, osservando, tra l'altro, che "è incontestabile che nel riquadro dei rendimenti risultanti dalla stampigliatura sovrapposta alla precedente tabella è assente alcuna specifica indicazione dei tassi relativi all'ultimo decennio". Ma questa circostanza non legittimerebbe "un'operazione interpretativa che finisca per deformare il senso della volontà negoziale, isolando un dato che è integrato nella vecchia tabella (riferita a una serie di buoni cui si è deliberatamente escluso appartenga quello in considerazione e che si pone in continuità con i rendimenti ivi indicati, non con quelli della serie Q/P". In altri termini, l'apposizione del timbro modificativo, sul fronte del titolo, e del timbro recante i nuovi tassi, sul retro – ancorché limitatamente al primo ventennio – metterebbe "fuori gioco" la disciplina dei buoni della serie cui appartenevano i titoli utilizzati, prima dell'intervento modificativo, e porrebbe un problema di completamento di un regolamento contrattuale apparentemente incompleto, da risolvere ricorrendo a "una integrazione del regolamento negoziale con la disciplina normativa".

La riscontrata "lacuna" nel regolamento contrattuale sarebbe colmabile mediante una "integrazione suppletiva", ex art. 1374, cod. civ. – non già a una "integrazione" ex art. 1339, cod. civ., "la cui disciplina non opera con riguardo alle condizioni operanti al momento della sottoscrizione", come chiarito dalle Sez. Un., n. 13979/07 -, «attraverso cui il contenuto del rapporto viene determinato in mancanza di una diversa volontà delle parti: non quindi all'integrazione cogente, operante allorché la regolamentazione normativa si sovrappone alla diversa volontà delle parti. L'integrazione opera, naturalmente, avendo riguardo alle prescrizioni del provvedimento ministeriale: ma è indubbio che, quale che sia la natura di tale atto, venga in questione una integrazione ad opera della legge, visto che il d.m. 13 giugno 1986 ripete la sua autorità dall'art. 173, comma 1, d.P.R. n. 156/1973, il quale abilita l'autorità ministeriale a fissare il saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi». In questo contesto, la precisazione, contenuta nell'art. 173, comma 3, d.P.R. n. 156/1973, secondo cui gli interessi vengono corrisposti «sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni [...] preserva l'affidamento del risparmiatore su quanto trascritto nei buoni da lui acquistati, confermando che quanto ivi enunciato prevale sul difforme dettato del decreto

ministeriale che fissa i rendimenti; appare invece irragionevole e contrario a una interpretazione della norma che sia rispettosa dell'art. 47 Cost., sulla tutela del risparmio, ritenere che, a fronte di una lacuna del titolo nella determinazione dei tassi per un dato periodo, la regolamentazione posta dal detto decreto resti inoperante e nulla sia conseguentemente dovuto, per quell'arco temporale, al risparmiatore».

Sulla base di questo ragionamento, la Suprema Corte conclude osservando che «se pure deve escludersi che i saggi di interesse fissati con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, si sostituiscano ai rendimenti figuranti sul buono di nuova emissione, non vi è motivo di negare che quegli stessi saggi di interesse aventi effetto per i buoni di nuova serie a norma dell'art. 173, comma 1,

D.p.r. 156/1973 possano completare attraverso un procedimento di eterointegrazione, il regolamento contrattuale che nulla disponga quanto ai rendimenti dei titoli di quella serie riferiti a un dato periodo».

Alla luce del riscontrato consolidamento dell'orientamento della Suprema Corte, prescindendo da ogni considerazione nel merito, questo Collegio ritiene di non poter ulteriormente mantenere ferma la propria diversa posizione, in ossequio al proprio indirizzo, secondo cui "l'ABF non può che uniformarsi ai principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione, cui la legge fondamentale sull'ordinamento giudiziario del 30 gennaio 1941 n. 12 (art. 65) attribuisce la funzione di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni" (cfr. Collegio di Coordinamento, decisioni n. 7440/2018 e n. 6142/2020).

Per le suesposte ragioni, il ricorso non merita accoglimento, dovendosi enunciare il seguente principio di diritto:

“Il rimborso dei buoni postali emessi nel vigore del D.M. 13 giugno 1986 deve essere effettuato secondo le condizioni riportate nella tabella allegata al predetto decreto per i buoni della nuova serie ordinaria, anche nel caso in cui siano stati utilizzati i titoli della precedente serie P, con apposizione dei timbri di cui all'art. 5, 2° co., del decreto medesimo, ancorché non recanti i rendimenti per il periodo successivo al ventesimo anno

previsti per la nuova serie ordinaria”.

P. Q. M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.